

Spett.le FIMMG  
Sezione di Messina  
Via del Santo  
98124 Messina

Messina, 22 Novembre 2006

In data odierna, il Tribunale di Messina, II sez. Civile, con sentenza n.° 1918/06, ha finalmente riconosciuto il pieno diritto dei medici specializzati negli anni intercorrenti tra il 1982 ed 1991 al risarcimento dei danni subiti dallo Stato Italiano per il mancato recepimento delle direttive CEE 16.06.75, n.° 363, e 26.01.82, n.° 76, in forza delle quali era previsto l'obbligo, a carico dello Stato, in qualità di Stato Membro, di remunerare, in modo adeguato, la formazione specialistica svolta nelle relative scuole dai medici specializzandi, sia a tempo pieno che a tempo ridotto.

Nel merito, il Giudicante adito, anche in conformità della corrente ed evoluta giurisprudenza di legittimità, ha edittalmente sancito il principio secondo cui, qualora uno Stato Membro viola l'obbligo su di esso gravante di adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire il risultato previsto da una direttiva, è tenuto al risarcimento dei danni che abbia arrecato ai singoli.

L'importanza della sentenza n.° 1918/06 in esame si palesa essenzialmente nel riconoscimento alla direttiva CEE 82/76 ed alle altre successive dei caratteri di direttiva "self-executing", per cui, la stessa, pur non essendo stata integralmente recepita dallo Stato Italiano, ha il potere di spiegare effetti orizzontali nei rapporti tra Stato e privati cittadini, ben potendosene, dunque, invocare, nel nostro ordinamento interno, la relativa e diretta operatività.

Per ciò che specificatamente concerne l'entità del diritto riconosciuto agli istanti, il Tribunale di Messina, II sez. Civile, ha adeguato la posizione giuridica dei medici istanti a quella già propria dei destinatari delle storiche sentenze del T.A.R. Lazio in virtù delle quali si sanciva che ai medici ammessi presso le Università alle Scuole di Specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983 -1984 all'anno accademico 1990 -1991, sarebbe stata corrisposta per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di £ 13.000.000, giusta la legge del Parlamento 19.10.1999, n.° 370.

Per l'effetto, il Tribunale di Messina, II sez. Civile, condannava le Amministrazioni convenute alla corresponsione in favore dei medici istanti della somma di euro: 6.713,94 per ciascun anno della durata del corso di specializzazione, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo (dall'anno 2000 al 2006).

Altro ostacolo superato dalla difesa dei medici istanti è costituito dalla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio. In realtà tale eccezione, che ha assunto le configurazioni di "empasse" più duro da superare, si è presentata meramente strumentale a giustificare l'illegittimo comportamento dello Stato Italiano. Detta eccezione è stata, però, neutralizzata dalla difesa degli istanti grazie a degli artifici di diritto non correttamente contestati dalle Amministrazioni convenute. Per quanto detto è necessario ancora lottare alacramente per vedere riconosciuto, anche sotto il profilo delicato della prescrizione, a tutti i medici specializzati negli anni intercorrenti tra il 1982 ed 1991 il diritto al risarcimento dei danni subiti dallo Stato Italiano per mancato recepimento delle direttive.

Tuttavia, le metamorfosi giurisprudenziali in materia, soprattutto registrate negli ultimi anni, fanno ben sperare per il futuro. Intanto, i medici beneficiari della sentenza n.° 1918/06 possono, a buon diritto, godersi la giusta indennità per ciascun anno di corso che verrà loro tributata per gli anni di duro lavoro speso nelle relative scuole di specializzazione in medicina.

F.to in originale  
*Avv. De Domenico Francesca*